

Allegato A)

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER DI MONTELABBATE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020.

L'annoil giornodel mese dipresso la residenza municipale fra il COMUNE DI MONTELABBATE (PU), che in seguito sarà chiamato ENTE PUBBLICO, con sede in Via Roma n. 2 – 61025 Montelabbate (PU), C.F. 00358330413, rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Cavalli Elvira, autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che agisce per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Montelabbate, e ciò per dare esecuzione alla deliberazione della G.C. n.del.....;

E

l'Associazione AUSER di Montelabbate che in seguito sarà chiamata Associazione, C.F 92038020415, con sede legale in Via Kennedy s.n., Montelabbate, iscritta nel Registro Provinciale del volontariato in data 25.92.2010 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 e iscritta altresì al registro regionale delle persone giuridiche con determinazione n.....//..... del//..... e conseguente attribuzione di personalità giuridica, rappresentata dal Sig. Claudio Volponi in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO:

che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

che la Regione MARCHE con la L.R. n.15/2012, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni, per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;

CONSIDERATO CHE

La Legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali; che l'attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale,

spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

che al volontario può essere soltanto rimborsato dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni medesime;

che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

che il Comune di Montelabbate può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operative;

che con la L.R. n. 15/2012 la Regione Marche nell'ambito delle finalità di cui alla Legge n. 266/1991 ha disciplinato i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime;

che tra le attività di volontariato si distingue ai sensi della citata L.R. n. 15/2012 "la valorizzazione del patrimonio sociale, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse" da intendersi, nei rapporti specifici con il Comune di Montelabbate, in base alla presente convenzione, quale attività integrativa e di sviluppo;

Richiamata la L.R. n. 9/2004 con la quale, in attuazione della Legge n. 383/2000, si disciplinano le attività di utilità sociale svolte dalle Associazioni di Promozione Sociale a favore degli associati e di terzi senza finalità di lucro;

Visto l'art. 3, lettera g, art 38 e art 39, dello Statuto Comunale che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per l'attuazione di iniziative culturali, economiche e sociali della collettività;

Visto l'art. 118 della Costituzione in relazione al principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Ribadito il valore sociale del volontariato e delle forme associative di promozione sociale;

Visto il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che all'art. 4, 6° comma prevede l'acquisizione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, di servizi di qualsiasi tipo dagli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del c.c., con possibilità di riconoscimento di specifici contributi se associazioni di volontariato operanti nel campo dei servizi socio/assistenziali e dei beni ed attività culturali, ovvero associazioni di promozione sociale;

si conviene quanto segue:

ART. 1

- c.1 Azioni di volontariato offerte dall'AUSER:
- **cura del verde della biblioteca;**
- **pulizia dei locali della biblioteca;**
- **vigilanza degli alunni davanti alle scuole (nonni vigili);**
- **apertura e chiusura delle palestre di Osteria Nuova e di Montelabbate presso Via Roma e presso Via Leopardi;**
- **progettualità relativa ad attività ludico ricreative per anziani, che comprendono l'organizzazione di attività e iniziative ludiche e culturali rispondenti al bisogno di socializzazione della terza età;**

- **collaborazione attiva nell'organizzazione di eventi e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione comunale , secondo il calendario di seguito indicato e salvo ulteriori eventi da individuare durante l'anno previa integrazione del contributo iniziale, in particolare collaborazione nell'organizzazione dell'evento Mercatino di Natale;**
- **trasporto gruppo di curandi presso Terme di Petriano (PU);**

c. 2 l'Ente pubblico volendo garantire alcune attività di sostegno ai servizi e alle strutture comunali esistenti, **attiva il progetto di inserimento degli associati all'Associazione nei seguenti ambiti:** -

- **cura del verde della biblioteca;**
- **pulizia dei locali della biblioteca;**
- **vigilanza degli alunni davanti alle scuole (nonni vigili);**
- **apertura e chiusura delle palestre di Osteria Nuova e di Montelabbate presso Via Roma e presso Via Leopardi;**
- **progettualità relativa ad attività ludico ricreative per anziani, che comprendono l'organizzazione di attività e iniziative ludiche e culturali rispondenti al bisogno di socializzazione della terza età;**
 - **collaborazione attiva nell'organizzazione di eventi e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione comunale , secondo il calendario di seguito indicato e salvo ulteriori eventi da individuare durante l'anno previa integrazione del contributo iniziale, in particolare collaborazione nell'organizzazione dell'evento Mercatino di Natale;**
 - **trasporto gruppo di curandi presso Terme di Petriano (PU);**

ART. 2

L'Associazione si impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare i propri soci volontari, favorendo il loro inserimento nel tessuto sociale del territorio.

All'inizio delle attività i Responsabili della gestione dei Progetti, nominati rispettivamente per il Comune nei responsabili delle Aree cui farà capo ogni specifico intervento, e per l'Associazione dei volontari nel Sig. Claudio Volponi, referente del Gruppo AUSER, con funzione di segretariato sociale e di coordinamento delle attività dei volontari, predispongono i programmi operativi per la realizzazione delle attività sopra elencate. Per la presentazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione circa n. volontari nei giorni da lunedì a venerdì, di cui si fornisce elenco che verrà aggiornato periodicamente.

ART. 3

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, le dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori.

ART. 4 L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche con particolare riferimento agli aspetti di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine l'Associazione si impegna a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.. L'associazione provvederà nello specifico a tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell'attività, ed in particolare si impegna a:

1. elaborare un proprio Documento di valutazione dei rischi o la valutazione dei rischi inerente lo svolgimento della propria attività;
2. provvedere alle dotazioni di primo soccorso con i contenuti previsti dal Decreto 388/2003;
3. dotare il personale di dispositivi di protezione individuale nel caso in cui si renda necessario in seguito alla redazione del Documento di valutazione dei rischi;
4. prevedere una adeguata informazione e formazione al proprio personale in base a quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 in riferimento ai rischi generali ed ai rischi specifici.

L'Amministrazione Comunale si impegna, in ottemperanza all'art. 7 del D.Lgs n. 81/2008 e s. m., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza. A tal fine, in occasione della firma della presente convenzione, sarà programmato un incontro fra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione e dell'Associazione al fine di elaborare il documento di valutazione dei rischi legati ad eventuali interferenze delle attività così come previsto dalla Legge 123/2007.

ART. 5 L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11.8.1991 n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia Assicuratrice

ART. 6

L'Ente Pubblico si impegna a rimborsare all'associazione:

- le spese sostenute dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione; le spese per la copertura assicurativa per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate, limitatamente alle quote relative ai volontari impegnati.

La documentazione giustificativa sarà a disposizione dell'Ente Pubblico presso la sede dell'Associazione in via Kennedy s.n., 61025 Montelabbate.

Il Comune provvederà a rimborsare le spese entro 30 giorni dalla presentazione della nota richiesta, e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione della stessa.

ART. 7

Per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari, il Comune si impegna a promuovere la partecipazione del personale dell'Associazione di cui alla presente Convenzione alle eventuali iniziative di riqualificazione e aggiornamento che predispone e attua nelle materie connesse all'oggetto della presente Convenzione per il proprio personale.

ART. 8 Annualmente e comunque al termine della validità della Convenzione, se inferiore all'anno, il rappresentante dell'Associazione presenta al Comune una relazione sull'attività oggetto della convenzione e i referenti dei servizi interessati ne verificano l'attuazione.

ART. 9

Il Comune designa l'Associazione *responsabile* del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi del Regolamento Ue n.697/2016.

L'Associazione si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui il Comune è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme del Regolamento Ue n.697/2016.

ART. 10

La presente Convenzione ha validità **dal 01 GENNAIO 2020 al 31 DICEMBRE 2020.**

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

La redazione della nuova convenzione dovrà essere subordinata ad un preventivo incontro o scambio di comunicazioni scritte tra le parti onde concordare il contenuto della convenzione stessa.

Detto incontro o scambio di comunicazioni scritte dovrà essere effettuato almeno due mesi prima della scadenza della presente Convenzione.

La convenzione potrà altresì essere modificata o integrata previo accordo tra le parti.

L'Ente Pubblico può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida. L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 11

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi art.8, comma 1 della Legge n. 266/91.

Montelabbate,

Comune di Montelabbate

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Cavalli Elvira)

AUSER DI MONTELABBATE

IL PRESIDENTE

(Sig. Volponi Claudio)